



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 2800/1996, proposto da Gianfranco Ballarati e Fabrizio Mascazzini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Luigi Scrosati ed Annarosa Corselli e con domicilio eletto presso lo studio, in Milano, via Domodossola n. 17

contro

il Comune di Buscate, non costituito in giudizio

per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento

delle liquidazioni effettuate dal Comune di Buscate per saldo oneri e costo di costruzione in relazione alle domande di condono edilizio presentate dai ricorrenti ai sensi dell'art. 39 della l. n. 724/1994, di cui alle note comunali del 27 maggio 1996

e per la declaratoria

della non debenza dei diversi oneri pretesi dal Comune di Buscate a titolo di contributi di urbanizzazione e costo di costruzione

conseguentemente, per la declaratoria

dell'obbligo del sig. Gianfranco Ballarati di versare, per la richiesta di concessione in sanatoria n. 1645 del 23 febbraio 1995, solo la somma di £. 4.096.582, avendo versato già £. 5.962.000

nonché per la declaratoria

dell'eccedenza e non debenza, per un importo di £. 10.858.177, della somma versata dal sig. Fabrizio Mascazzini a titolo di contributi concessori per la richiesta di concessione in sanatoria n. 1686 del 24 febbraio 1995, pari a complessive £. 15.680.550

nonché, conseguentemente, per la condanna

del Comune di Buscate a restituire al sig. Fabrizio Mascazzini l'importo di £. 10.858.177, con gli interessi di legge dalla data di pagamento e sino al saldo

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTE le memorie e documenti depositati dai ricorrenti a sostegno delle proprie tesi;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

I sigg.ri Gianfranco Ballarati e Fabrizio Mascazzini espongono di aver presentato in data, rispettivamente, 23 e 24 febbraio 1995 domanda di concessione in sanatoria (*rectius*, di condono) ai sensi dell'art. 39 della l. n. 724/1994 e di aver provveduto alla liquidazione degli oneri concessori sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione

dell'istanza, versando il relativo anticipo (con allegazione delle ricevute del pagamento alla richiesta di sanatoria).

Il Comune di Buscate, tuttavia, con distinte note in data 12 dicembre 1995, comunicò agli esponenti la somma dovuta da ciascuno di essi a titolo di conguaglio oneri, quantificata in un importo superiore a quello che i predetti esponenti ritenevano di dover pagare.

A fronte delle lettere di rimostranze spedite da ambedue gli interessati, in cui si rimarcava l'avvenuto calcolo dalla somma dovuta sulla base delle delibere vigenti al momento della presentazione delle domande di condono, il Comune di Buscate ha replicato trasmettendo sia al sig. Ballarati, sia al sig. Mascazzini, due ulteriori note, entrambe datate 27 maggio 1996 e con prot. n. 4356, in cui ha richiesto, a titolo di conguaglio oneri, un ammontare ancora maggiore di quello preteso con le note del 12 dicembre 1995.

Avverso le suddette note del Comune di Buscate sono insorti gli esponenti, proponendo il ricorso indicato in epigrafe, con cui chiedono la declaratoria di illegittimità della pretesa di pagamento avanzata dal Comune intimato.

I ricorrenti chiedono, altresì, l'accertamento del loro obbligo al pagamento delle somme dovute per oneri concessori nei limiti di quanto da essi stessi calcolato, nonché indicato al Comune intimato con lettere del 16 febbraio 1996.

In particolare, il sig. Ballarati chiede che sia accertato che le somme da lui dovute a titolo di conguaglio per oneri concessori ammontano a £. 4.096.582.

Il sig. Mascazzini, dal canto suo, avendo versato quanto preteso dal Comune di Buscate, con riserva di ripetizione, chiede che sia accertato che, su un importo totale pagato pari a £. 15.680.550 – in tal misura determinato dalla nota del Comune di Buscate n. 9847 del 18 dicembre 1996 – è stata da lui versata in eccedenza la somma di £. 10.858.177. Per conseguenza, domanda la condanna del Comune alla restituzione della suddetta somma di £. 10.858.177, con gli interessi legali dalla data del pagamento (successiva alla domanda giudiziale) sino al saldo.

A sostegno del gravame, gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi:

- violazione della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di chiarezza, nonché per contrasto tra provvedimenti, in quanto l'Amministrazione, nel determinare il contributo dovuto dai ricorrenti per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, si è limitata alla semplice indicazione dei risultati di un'operazione matematica, senza rendere intelligibili i criteri seguiti in proposito, e per giunta indicando a distanza di poco tempo, in distinte comunicazioni, somme assolutamente diverse;

- violazione degli artt. 39 della l. n. 724/1994, 3 della l. n. 10/1977, 37 della l. n. 47/1985 e degli artt. 1 e segg. della l.r. n. 77/1985, in quanto, nella carenza di indicazioni da parte della P.A. sui criteri di calcolo seguiti, pare ipotizzabile che il Comune non abbia usato le tariffe degli oneri di urbanizzazione vigenti al tempo della presentazione delle domande di condono, come avrebbe dovuto, ma quelle intervenute posteriormente.

Il Comune di Buscate non si è costituito in giudizio.

Con successiva memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza di merito, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del gravame.

All'udienza del 14 marzo 2007 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, i sigg.ri Gianfranco Ballarati e Fabrizio Mascazzini domandano che sia dichiarata l'illegittimità della liquidazione di somme a conguaglio per oneri concessori, effettuata nei loro confronti dal Comune di Buscate con distinte note di

pari numero di protocollo ed ambedue datate 27 maggio 1996, nonché l'annullamento di dette note. Chiedono, altresì, la declaratoria del loro obbligo di pagare quanto dovuto per oneri concessori a conguaglio, in ordine alle domande da essi rispettivamente presentate di condono *ex art.* 39 della l. n. 724/1994, nella misura stabilita avendo riguardo alla data di presentazione dell'istanza di condono. Per l'effetto, domandano quindi:

- il sig. Ballarati, l'accertamento che quanto da lui dovuto a titolo di conguaglio per oneri concessori, ammonta a complessive £. 4.096.582;
- il sig. Mascazzini, l'accertamento di aver pagato in eccedenza, rispetto a quanto dovuto, la somma di £. 10.858.177, e la condanna del Comune di Buscate alla restituzione di tale somma, con gli interessi dalla data di pagamento fino al saldo.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che di seguito si espongono

In particolare va condiviso il primo motivo di ricorso, con cui ci si duole del fatto che, nel comunicare agli odierni ricorrenti l'importo da essi dovuto quale conguaglio per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il Comune di Buscate non ha fornito loro alcuna indicazione intelligibile, limitandosi a comunicare il risultato di un calcolo aritmetico, senza permettergli di comprendere i criteri seguiti in argomento, e, per di più, fornendo cifre difformi in successive note trasmesse ad ognuno degli interessati.

Sul punto, il Collegio è ben consapevole dell'esistenza di una consolidata giurisprudenza, la quale esclude la necessità di una puntuale motivazione per la liquidazione delle somme dovute per oneri concessori, trattandosi del risultato dell'applicazione rigida di parametri determinati da norme legislative o regolamentari.

Ricorda, tuttavia, come anche tale giurisprudenza abbia condizionato l'insussistenza di un obbligo di puntuale motivazione all'accessibilità, per l'onerato, delle norme regolanti la suddetta liquidazione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 maggio 2002, n. 1678): nella vicenda in esame, però, deve escludersi che siffatta accessibilità si sia realizzata, perché a ben guardare, il punto centrale della doglianza consiste proprio in questo, e cioè nel fatto che dalle note comunali non si capisce quali siano le disposizioni utilizzate dal Comune di Buscate per calcolare il *quantum* dovuto.

In particolare, la lacunosità delle note comunali, che non contengono l'indicazione, sul punto, di alcun riferimento normativo – e che per di più indicano cifre diverse da quelle esposte in precedenti note comunali – non permette di capire quali siano le tariffe usate dal Comune per il calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Infatti, in disparte il dubbio che siano state utilizzate le tariffe stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale di Buscate n. 12 del 17 febbraio 1995, entrate in vigore il 20 marzo 1995 – e quindi posteriormente alla data di presentazione delle istanze di condono da parte di ciascuno dei due ricorrenti –, rimane comunque fermo che il Comune, avendo indicato cifre differenti in distinte occasioni, ha utilizzato in ciascuna di siffatte occasioni tabelle e criteri diversi.

Invero, per il ricorrente sig. Ballarati il Comune ha dapprima quantificato il saldo dovuto in £. 9.998.787 (così la nota prot. n. 9082 del 12 dicembre 1995) e poi, dopo la lettera di contestazioni dell'interessato, in £. 11.887.656 (così la nota prot. n. 4356 del 27 maggio 1996).

Peri il sig. Mascazzini, poi, alla quantificazione contenuta nella nota prot. n. 9082 del 12 dicembre 1995 (£. 3.844.413 quale saldo per oneri di concessione e £. 16.625.264 quale saldo per il costo di costruzione), ha fatto seguito la quantificazione di cui alla nota prot. n. 4356 del 27 maggio 1996 (£. 13.608.94 a titolo di saldo per oneri e contributo costo di

costruzione), nonché, addirittura, la definitiva quantificazione dell'importo da pagare con nota sindacale prot. n. 9847 del 18 dicembre 1996 (che indica in £. 15.680.533 il totale dovuto per oneri concessori, con un saldo da versare pari a £. 10.353.533).

Ad avviso del Collegio, proprio a ragione di detta modifica nell'indicazione delle somme dovute ed al fine di prevenire la censura di contraddittorietà tra atti ed inintelligibilità del computo eseguito (censura poi puntualmente dedotta con il ricorso in esame), il Comune di Buscate avrebbe dovuto specificare, nelle note inviate ad ognuno dei ricorrenti, i criteri seguiti per il calcolo del conguaglio da versare per oneri concessori, precisando, inoltre, i relativi riferimenti normativi.

Peraltro, anche a voler prescindere dalla peculiare circostanza dell'aver il Comune nel caso di specie richiesto in distinte occasioni dei differenti importi da pagare, secondo una giurisprudenza rigorosa, che questo Collegio ritiene di condividere, il provvedimento di quantificazione delle somme dovute per oneri concessori deve essere motivato, al fine di presentarsi intelligibile agli interessati, mettendoli in grado di comprendere l'*iter* logico seguito dalla P.A. nella determinazione del *quantum* dovuto, a pena, in caso contrario, di incorrere nella violazione della l. n. 241/1990 e del correlato principio di trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 marzo 2006, n. 602; cfr. anche T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 novembre 2001, n. 3699, secondo cui il calcolo del contributo ed il suo risultato devono essere comprensibili).

Nondimeno, sotto il profilo in esame, la posizione del ricorrente sig. Ballarati deve essere differenziata da quella dell'altro ricorrente, sig. Mascazzini: per quest'ultimo, infatti, si deve sottolineare che la definitiva indicazione delle somme pretese dal Comune a titolo di saldo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è contenuta nella già citata nota sindacale prot. n. 9847 del 18 dicembre 1996, che non risulta impugnata.

La domanda di annullamento della liquidazione comunicata con nota del 27 maggio 1996 può, quindi, essere accolta solo con riferimento al ricorrente sig. Ballarati.

Peraltro, va rammentato che, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17 maggio 2005, n. 3844), le controversie in tema di determinazione degli oneri concessori, investendo l'esistenza o l'entità di una obbligazione legale, concernono diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, con il corollario che la relativa domanda non soggiace al regime di decadenza del processo di impugnazione, ma può essere proposta nel termine della prescrizione ordinaria ed indipendentemente dall'impugnazione di atti

Nel caso di specie, in definitiva, la circostanza che il ricorrente sig. Mascazzini non abbia impugnato la nota sindacale recante la definitiva quantificazione dell'ammontare da lui dovuto, se preclude l'accoglimento della sua domanda di annullamento della precedente nota comunale datata 27 maggio 1996, giacché nessun beneficio deriverebbe al predetto ricorrente dall'accoglimento di tale domanda, non impedisce, comunque, l'accoglimento della sua domanda di accertamento del *quantum debeatur*, essendo, come visto, una tale domanda sganciata dall'impugnazione di atti amministrativi, in quanto avente ad oggetto situazioni di diritto soggettivo.

Ne discende che si rende necessario esaminare per ambedue i ricorrenti, in relazione alla situazione soggettiva da essi fatta valere, anche il secondo motivo di ricorso.

Ebbene, con riguardo al secondo motivo di ricorso, questo Tribunale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 marzo 2007, n. 433) ha di recente chiarito come, ai fini del computo delle somme da pagare a titolo di oneri concessori nella fattispecie di cui all'art. 39 della

l. n. 724/1994, si debba fare riferimento alle tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 1995 (data di entrata in vigore del citato art. 39).

Sotto questo profilo, quindi, si deve precisare e correggere l'asserzione dei ricorrenti, che sostengono il ricalcolo dell'ammontare dovuto in base alle tariffe vigenti al tempo della presentazione delle rispettive istanze di condono (23 e 24 febbraio 1995).

Il risultato pratico cui conduce tale precisazione non è comunque diverso da quello avuto di mira dai ricorrenti con la loro tesi, nel senso che, prendendo come riferimento tanto la data del 1° gennaio 1995, quanto quelle di presentazione delle istanze di condono, risulta, in ogni caso, inapplicabile alla vicenda in esame la deliberazione del Consiglio Comunale di Buscate n. 12 del 17 febbraio 1995 (di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione), divenuta esecutiva il 20 marzo 1995 (cfr. all. 11 dei ricorrenti).

La precisazione non è, peraltro, priva di rilevanza giuridica ai fini che qui interessano, in quanto il Comune di Buscate, in sede di esecuzione della presente decisione e pertanto di ricalcolo degli importi dovuti dai ricorrenti quale conguaglio per oneri concessori, dovrà tenere presenti le tariffe in vigore al 1° gennaio 1995.

In definitiva, il ricorso è fondato e perciò va accolto, con conseguente annullamento, per il solo ricorrente sig. Gianfranco Ballarati, della nota del Comune di Buscate n. 4356 del 27 maggio 1996, con cui l'Amministrazione aveva provveduto ad indicare le somme da versare a titolo di saldo oneri e contributo costo di costruzione.

Va invece accolta con riferimento ad ambedue i ricorrenti la domanda di accertamento del loro obbligo di pagare gli oneri concessori nell'importo che deriva dall'applicazione della disciplina vigente al 1° gennaio 1995.

Per l'effetto, il Comune di Buscate va condannato ad effettuare il ricalcolo delle somme che i ricorrenti devono versare a tale titolo, prendendo a riferimento, per l'individuazione della disciplina applicabile, come già detto, la data del 1° gennaio 1995.

Da ultimo, il predetto Comune va condannato a restituire al sig. Mascazzini la somma da questi versata in ottemperanza alla suddetta nota del 18 dicembre 1996 (ma con riserva di ripetizione). Sul punto sono, peraltro, necessarie due precisazioni.

Anzitutto, la somma capitale che il Comune di Buscate deve restituire al sig. Mascazzini è pari a £. 10.353.533 (€5.347,15), cioè il conguaglio indicato nella nota del 18 dicembre 1996, e non già a £. 10.858.177 (€5.607,78), come preteso dal medesimo ricorrente (che giunge a siffatto importo facendo il calcolo di quanto da lui complessivamente dovuto in base alla disciplina vigente al tempo di presentazione della domanda, mentre si è già visto che l'Amministrazione dovrà effettuare il ricalcolo assumendo la disciplina vigente al 1° gennaio 1995, sebbene sia probabile che il risultato sarà lo stesso).

Inoltre, su detta somma dovranno essere corrisposti dal Comune gli interessi legali, dalla data di pagamento, successiva alla proposizione del gravame, fino al saldo.

Infatti, se è vero che la domanda di corresponsione degli interessi risulta formulata per la prima volta non già nel ricorso introduttivo, ma nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, è altrettanto vero che l'interessato non avrebbe potuto comunque proporre tale domanda con il ricorso introduttivo, in quanto, per l'appunto, il pagamento della somma pretesa dal Comune è avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio (cfr. doc. 9 dei ricorrenti).

Del resto, la giurisprudenza ha specificato che l'istanza rivolta a conseguire gli interessi legali, in relazione ad un credito la cui corretta determinazione formi (od abbia formato) oggetto di accertamento giurisdizionale, non va necessariamente proposta unitamente alla domanda intesa a provocare detto accertamento, ma può essere avanzata in via autonoma,

o con separato ricorso, in sede di cognizione o anche con ricorso diretto all'esecuzione del giudicato (T.A.R. Puglia, Lecce, 26 luglio 1989 , n. 612): né, nel caso di specie, si rilevano problemi di contraddittorio sul punto, essendo stata la suddetta istanza depositata in una data (2 marzo 2007) tale, da consentire al Comune di Buscate, in sede di eventuale (e tardiva) costituzione, di contraddire in proposito.

In ultima analisi, il ricorso è fondato e va accolto nei termini ora visti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione II[^], così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Buscate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in via forfettaria in complessivi €2.000,00 (duemila/00), più I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 con l'intervento dei signori magistrati:

Mario Arosio	Presidente
Daniele Dongiovanni	Referendario
Pietro De Berardinis	Referendario est.